

(N. 1117)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1955

Istituzione della Scuola centrale tributaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 16 giugno 1949, n. 307, venne autorizzata la istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonchè per gli ufficiali della Guardia di finanza.

Tale provvedimento trasse ispirazione soprattutto dai seguenti motivi:

a) dalla necessità di porre le premesse necessarie ai fini di una più approfondita preparazione tecnica e dell'addestramento ai servizi di istituto dei più giovani funzionari, nonchè ai fini del perfezionamento della preparazione professionale dei funzionari meno anziani, in vista dei nuovi compiti che, a breve scadenza, sarebbero stati ad essi demandati, specie nel campo degli accertamenti, in dipendenza della riforma tributaria, allora in corso di elaborazione;

b) dalla opportunità di perfezionare la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento di un gruppo di ufficiali della Guardia

di finanza destinati ad adempiere al compito di istruttori nei corsi specializzati del Corpo.

L'esperimento tentato in seguito alla emanazione della legge anzidetta e concretatosi nella istituzione di numerosi corsi specializzati, ha dato risultati non solo soddisfacenti, ma addirittura superiori ad ogni aspettativa, tanto da suscitare il consenso sia degli uffici e dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, sia del Ministro e del Sottosegretario preposti alla riforma dell'Amministrazione che hanno visto in tali corsi uno strumento efficace per la formazione di una classe di funzionari responsabili e preparati.

Tutto ciò e le accresciute necessità dell'Amministrazione, in relazione della prima attuazione della riforma tributaria, hanno indotto a considerare la possibilità di migliorare la iniziativa assunta, passando dalla fase sperimentale, ormai felicemente superata, alla istituzione di corsi permanenti di preparazione e di perfezionamento tecnico-professionale dei propri funzionari.

Questa idea è stata lungamente meditata ed

ha formato oggetto, da parte dei competenti organi dell'Amministrazione, di approfondito studio. Dalla detta esperienza e da tale studio trae origine il presente disegno di legge, concernente, appunto, la istituzione di un organismo a carattere permanente e centrale, cui sono demandati la organizzazione e lo svolgimento di corsi di istruzione tecnico-pratico per il personale dell'Amministrazione finanziaria e che, in relazione ai fini che ne sono a fondamento, viene denominato « Scuola centrale tributaria » (articolo 1, comma primo e secondo).

La « Scuola » è posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, ed allo stesso Ministro, pertanto, è demandato di determinare, con proprio decreto, l'inizio, la durata dei corsi e le categorie di impiegati tenuti a frequentarli (articolo 1, ultimo comma) nonchè di nominare il Direttore — pure con proprio decreto e per la durata di un biennio, salvo conferma (articolo 2, comma primo) — ed altresì di conferire gli incarichi per l'insegnamento, le materie ed i programmi sia dei corsi sia delle esercitazioni e le modalità relative alle prove di esame (articolo 2, ultimo comma): sempre con suo decreto (così come, in analoghi casi, agisce il Ministro della pubblica istruzione), trattandosi di attività concernente il funzionamento della scuola stessa.

Per assicurare l'adempimento dei servizi di segreteria, si è stabilito di adibire gli impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione delle finanze, designati dal Ministro e distaccati senza diritto a speciale indennità (articolo 3, comma primo). Così pure si è prevista, in relazione a particolari esigenze della scuola, la possibilità di distaccarvi un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano (articolo 3, comma secondo).

Ai fini della valutazione dei partecipanti ai corsi della scuola, si è stabilito che, al termine di ogni corso, il Corpo degli insegnanti proceda alla graduatoria dei frequentatori, in base al punteggio conseguito agli esami, formulando per ciascuno di essi un particolareggiato giudizio (articolo 4, comma primo), del quale sarà tenuto conto, unitamente agli altri elementi risultanti all'Amministrazione, nella compilazione delle note di qualifica (articolo 4, comma secondo).

Nei riguardi dei volontari, la frequenza ai corsi sostituisce il periodo di prova prescritto

a' termini dell'articolo 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (articolo 5, comma primo). I volontari che non superano le prove di esame sono di norma revocati dall'impiego salvo che il Ministro non ritenga di ammetterli per una sola volta, sentito il Consiglio di amministrazione, alla ripetizione dei corsi (articolo 5, comma secondo). Sono ammessi alla ripetizione i volontari che abbiano dovuto sospendere la frequenza o che non abbiano potuto sostenere gli esami per cause non dipendenti dalla loro volontà (articolo 5, comma quarto) nonchè i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307 (la quale — giova incidentalmente rilevare — resta, quindi assorbita dalla legge proposta) (articolo 5, ultimo comma).

Si è altresì prevista la possibilità di istituire, con decreto del Ministro delle finanze, presso la « Scuola » speciali corsi ai fini della preparazione agli esami per la promozione ai gradi VIII dei ruoli di gruppo A e IX dei ruoli di gruppo B (articolo 6).

Per quanto attiene al trattamento economico del Direttore e dei docenti della « Scuola » si è stabilito di corrispondere al primo, se scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, esclusivamente per l'opera direttiva, una indennità mensile cumulabile con le indennità corrisposte ad altro titolo nel limite massimo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nulla, peraltro, è dovuto per l'opera di docente eventualmente prestata dal Direttore (articolo 7, comma primo). Ai docenti, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è mensilmente attribuito, per ogni ora di lezione un compenso di lire 5.400 se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario, di lire 4.500 se l'incaricato sia libero docente, di lire 3.500 se l'incaricato sia cultore della materia (articolo 7, comma secondo). Tale retribuzione è ridotta a due terzi per i docenti i quali ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente (articolo 7, comma terzo). Nulla è dovuto per le interrogazioni per gli esami e per i diritti di autore (articolo 7, comma quarto) nè ai docenti può

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere affidato, per lo stesso periodo di tempo, più di un incarico di insegnamento (articolo 7, comma quinto). L'indennità di missione eventualmente spettante al Direttore e ai docenti dev'essere corrisposta nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni solo per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola (articolo 7, ultimo comma).

Si è poi ritenuto di precisare che agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi spetta il normale trattamento economico di servizio, comprese, necessariamente, le indennità e gli altri assegni corrisposti al rimanente personale dell'Amministrazione finanziaria (articolo 8).

Con l'articolo 9 si stabilisce che le spese inerenti all'arredamento e alla manutenzione dei locali, nonché quelle relative al funzionamento dei corsi (comprese quelle per le retribuzioni al Direttore e ai docenti per l'acquisto dei testi di studio e per la pubblicazione delle di-

spense) fanno carico per l'esercizio finanziario 1954-55 al capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1955-56 ai capitoli corrispondenti a quelli predetti.

Non sarà superfluo aggiungere, da ultimo, che l'onere finanziario connesso con la istituzione, la organizzazione ed il funzionamento della « Scuola centrale tributaria », pur se sensibile, è da annoverare fra le spese maggiormente produttive per lo Stato, e ciò nel senso che alla più perfezionata preparazione tecnico-professionale ed al migliore addestramento dei funzionari che si avvicenderanno nella frequenza dei corsi della scuola stessa farà necessariamente riscontro un più proficuo lavoro nell'accertamento dell'imponibile, che non mancherà di tradursi, in sede di attuazione della riforma tributaria, in un incremento del gettito dei tributi ed in una più equa ripartizione della pressione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in Roma, alle dipendenze del Ministro delle finanze, la « Scuola centrale tributaria ».

La Scuola svolge corsi di istruzione teorico-pratica per il personale dell'Amministrazione finanziaria.

Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la istituzione, l'inizio, la durata dei corsi e le categorie di impiegati che possono essere chiamati a frequentarli.

Art. 2.

La direzione didattica ed amministrativa della Scuola è affidata a un Direttore nominato con decreto del Ministro delle finanze, per la durata di un biennio e riconfermabile alla scadenza di questo.

Il conferimento degli incarichi per l'insegnamento, le materie ed i programmi dei corsi teorici e delle esercitazioni pratiche, le moda-

lità relative alle prove di esame cui sono sottoposti gli impiegati tenuti a frequentare la Scuola e il regolamento interno di questa sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, sentito il Direttore della Scuola stessa.

Art. 3.

I servizi di segreteria della Scuola sono assolti da impiegati di ruolo o non di ruolo del Ministero delle finanze, designati dal Ministro delle finanze e distaccati presso la Scuola stessa in posizione di comando, senza diritto a speciale indennità.

Per le esigenze della Scuola, può essere altresì distaccato presso questa, in posizione di comando e senza diritto a speciale indennità un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano.

Art. 4.

Alla fine di ciascun corso, il corpo degli insegnanti, presieduto dal Direttore, procede alla graduatoria dei frequentatori del corso stesso, i quali abbiano superato gli esami, in base al punteggio conseguito, formulando inoltre, per ognuno di essi, un particolareggiato giudizio.

Di tale giudizio si tiene conto, unitamente agli altri elementi in possesso degli Uffici, nella compilazione delle note annuali di qualifica.

Art. 5.

La frequenza dei corsi sostituisce, a tutti gli effetti, il periodo di prova prescritto dall'articolo 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I volontari che non abbiano superati gli esami sono revocati dall'impiego senza diritto ad indennità; il Ministro delle finanze sentito il Consiglio di amministrazione, può tuttavia ammetterli, per non più di una volta, alla ripetizione dei corsi.

Uguale facoltà spetta allo stesso Ministro nei confronti dei volontari che, per cause indipendenti dalla loro volontà, abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi e non abbiano potuto sostenere gli esami finali.

Il Ministro per le finanze può disporre che presso la Scuola si svolgano i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307.

Art. 6.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la istituzione presso la Scuola di speciali corsi di preparazione agli esami per la promozione al grado VIII dei ruoli di gruppo A e al grado IX dei ruoli di gruppo B, e saranno, altresì, stabilite le norme concernenti la durata dei detti corsi, le modalità del loro svolgimento ed i relativi programmi.

Art. 7.

Al Direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione statale, spetta, per la durata della carica, una indennità mensile, cumulabile con le indennità corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nulla è dovuto per l'opera di docente eventualmente prestata dal Direttore.

A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso la Scuola, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è mensilmente attribuito, per ogni ora di le-

zione, un compenso di lire 5.400 se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di lire 4.500 se l'incaricato sia libero docente; di lire 3.500 se l'incaricato sia cultore della materia.

Per i docenti, i quali ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente la retribuzione di cui al precedente comma è ridotta a due terzi.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e per i diritti di autore.

Ai docenti non può essere affidato nella Scuola più di un incarico di insegnamento nello stesso periodo di tempo.

L'indennità di missione, eventualmente spettante al Direttore della Scuola e ai docenti, dev'essere attribuita nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola.

Art. 8.

Agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi sono attribuite, oltre al normale trattamento economico di servizio, e, se dovuti, agli altri assegni e indennità corrisposti continuativamente al rimanente personale, le indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Le spese per la manutenzione dei locali, per l'arredamento degli ambienti e per l'acquisto del materiale didattico, per il funzionamento dei corsi e dei servizi relativi, per la indennità e il compenso al Direttore, per i compensi agli incaricati degli insegnamenti, per l'acquisto dei testi di studio e per la pubblicazione delle dispense, nonché le spese relative al funzionamento della segreteria e della Scuola fanno carico per l'esercizio finanziario 1954-1955 al capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'importo di lire 50.000.000 e al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 87.400.000 e per l'esercizio 1955-56 ai capitoli corrispondenti a quelli predetti.